

Repertorio N. 36660

Raccolta N. 10738

Registrato a BARI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

il 12.4.2007

Repubblica Italiana

n. 2681

L'anno duemilasette, il mese di marzo, il giorno trenta in
Bari, presso l'Hotel Majesty alla Via G. Gentile n. 97/B, al-
le ore sedici e minuti trenta.

Innanzi di me Dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo,

si è costituita la signora

DI LILLO Lorenza, nata a Bari il 4 aprile 1980, che inter-
viene al presente atto nella qualità di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione della società "DOMUS SABINA - So-
cietà Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" con se-
de in Bari ed attuale indirizzo alla Via Guido Dorso n. 30
scala B, ove per la carica domicilia, codice fiscale e iscri-
zione al Registro delle Imprese di Bari n. 04260060720.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea
straordinaria dei soci della predetta società, convocata per
oggi, in questo luogo ed a quest'ora, in seconda convocazio-
ne, a mezzo lettera raccomandata inviata a tutti i soci, per
deliberare sul seguente

ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

1) Adeguamento dello statuto sociale alla forma di Società

per Azioni a seguito della variazione della compagine societaria;

PARTE ORDINARIA:

2) Nomina organo di controllo: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Variazione sede legale della cooperativa nell'ambito del comune di Bari;

4) Comunicazioni in merito all'andamento gestionale della cooperativa e prospettive future.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, la costituita signora Di Lillo Lorenza, nella qualità, la quale dato atto:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;

b) che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 29 marzo 2007 alle ore 13.00 è andata completamente deserta;

c) della presenza in assemblea:

- dei soci, in proprio e/o per deleghe depositate in atti sociali, quali risultano dall'elenco delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", e quindi di 94 soci su 179;

- dei membri del Consiglio di Amministrazione signori Di Lillo Lorenza - Presidente, Tonti Raimondo - vice Presidente, Brancale Giovanni e Grimaldi Francesco - Consiglieri

dichiara

validamente costituita l'assemblea della predetta società per deliberare sui punti all'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente fa presente all'assemblea che la società è in procinto di affrontare nuove situazioni economiche e patrimoniali che la vedranno impegnata in maniera importante. Inoltre la società, con i suoi 179 soci regolarmente iscritti, ha raggiunto dimensioni tali che non consentono più alla stessa di essere regolata dalle norme della società a responsabilità limitata.

Per i motivi sopra esposti, il Presidente ritiene necessario modificare le norme attualmente applicate alla cooperativa, e propone quindi all'assemblea:

- di adottare, quali nuove norme applicabili alla società, quelle della società per azioni;

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale contenente sia tutti quei riferimenti legislativi e gestionali propri delle cooperative regolate dalle norme delle società per azioni, e pertanto con la previsione delle azioni quale misura della partecipazione dei soci al capitale sociale, e con la previsione della possibilità per la società di emettere strumenti finanziari. Il testo dello statuto viene illustrato all'assemblea.

Conseguentemente, risulterà necessario:

- procedere alla conversione delle quote da ciascun socio possedute, in azioni il cui valore nominale viene proposto in Euro 25,82 (venticinque/82);

- modificare la denominazione sociale da "DOMUS SABINA - Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata" in quella di "DOMUS SABINA - Società cooperativa edilizia";

- confermare l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente quindi illustra all'assemblea il nuovo testo di statuto composto di 46 articoli.

PARTE ORDINARIA

Sul primo punto previsto nella parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea che, liberando l'applicazione alla società delle norme delle società per azioni, risulterà necessaria la nomina dell'organo di controllo. Pertanto propone di nominare un revisore contabile a cui affidare detto controllo, in persona del dott. Liuni Michelangelo, nato a Bari il 12 luglio 1975.

Passando al secondo punto previsto nella parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente relaziona sulla opportunità di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune di Bari, da Via Guido Dorso n.30 scala B, a Via Giulio Petroni n. 35/E.

Infine il Presidente illustra l'andamento gestionale della cooperativa e le prospettive future in relazione al raggiungimento dello scopo edilizio dell'attività sociale.

Si apre la discussione e prendono la parola diversi soci, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla modifica del tipo sociale, nonché in ordine al nominativo proposto quale revisore contabile ed alle caratteristiche del controllo che lo stesso dovrà esercitare.

Dopo ampia discussione, l'assemblea

delibera

1) di approvare l'adeguamento dello statuto alla forma di società cooperativa per azioni, approvando il testo proposto, confermando tutti gli altri elementi della società (all'unanimità);

2) di nominare quale revisore contabile la persona proposta dal Presidente (a maggioranza, con il voto contrario dei soci Mola, Arrivo, Castagna, Scavo, Avitto e l'astensione del socio Genchi Bruni);

3) di trasferire l'indirizzo alla via Giulio Petroni n. 35/E, sempre in Bari (all'unanimità).

Null'altro essendovi da deliberare, il Pres. chiusa l'assemblea, alle ore diciannove e mi dispensa dal leggere gli allegati.

Richiesto,

ho formato il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e scritto da me in parte su due fogli, pagine cinque e quanto segue della sesta, da me letto, in assemblea, alla parte che lo approva.

F/ti: Lorenza DI LILLO

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

PRESENZE Allegato 'A' al u. 10738 di Cassal'g

1.	Albanese Giovanni	Giuseppe	51.	De Giglio Alberto Claudio	
2.	Amore Vito		52.	De Giglio Gianfranco	
3.	Anniballo Ernesto		53.	De Giosa Gianfranco	
4.	Apicella Francesco		54.	De Iacovo Aureliano	
5.	Apicella Giuseppe		55.	De Nucci Marcello	
6.	Arrivo Marcella	Marcella Arrivo	56.	De Palma Laura	
7.	Attolico Anna Daniela		57.	De Pascale Maddalena	
8.	Attolico Domenica		58.	De Toma Anna	
9.	Avitto Teresa	Teresa Avitto	59.	De Toma Francesco	
10.	Barile Simona		60.	Di Lillo Lorenza	
11.	Beatrice Michele	Giorgio Coratelli	61.	Di Lillo Maia	
12.	Berardino Serena	Serena Berardino	62.	Di Tria Vincenzo	
13.	Biafora Michela	Teresa Biafora	63.	D'Incognito Claudia	
14.	Biafora Teresa	Teresa Biafora	64.	D'Incognito Raffaella Maria	
15.	Borracci Giuseppe	Giuseppe Borracci	65.	Donvito Angelica	
16.	Borracino Valentina	Valentina Borracino	66.	Donvito Laurenzia	
17.	Brancale Giovanni	Giovanni Brancale	67.	Dotti Michele	
18.	Caldarola Paolo		68.	Dotti Pietro	
19.	Caldarola Serena		69.	Erriquenz Raffaele	
20.	Caldarulo Maria		70.	Evangelista Stefano	
21.	Cappena Claudio	Claudio Cappena	71.	Faccilongo Antonella	
22.	Carbonara Danilo		72.	Fanelli Francesco	
23.	Carbonara Fabio		73.	Ferrara Michele	
24.	Carella Francesco	Francesco Carella	74.	Fiore Andrea	
25.	Carella Pietro	Pietro Carella	75.	Franza Loredana	
26.	Caroffiglio Michele		76.	Gattullo Michela	
27.	Carone Michele		77.	Gattullo Sabrina	
28.	Cascione Lucrezia	Lucrezia Cascione	78.	Genchi Bruni Vita Rita	
29.	Cassandra Francesco		79.	Gilberti Barbon Angelo	
30.	Cassandra Teresa		80.	Girardi Nicola	
31.	Castagna Mirko		81.	Giuliano Luigia	
32.	Castoro Germana		82.	Giuliano Michele	
33.	Catalano Giuseppe		83.	Grimaldi Francesco	
34.	Catalano Luciano		84.	Grimaldi Oronzo	
35.	Cillo Stefania		85.	Guardavaccaro Francesca	
36.	Colella Dino	Dino Colella	86.	Imperatore Vito	
37.	Colella Laura	Laura Colella	87.	Insalata Pietro	
38.	Colonna Giovanni		88.	Introna Ida	
39.	Contini Vincenzo		89.	Introna Marcello	
40.	Coratelli Domenico	Domenico Coratelli	90.	Introna Pierluigi	
41.	Coratelli Giorgio	Giorgio Coratelli	91.	Introna Vito	
42.	Coratelli Sabina	Sabina Coratelli	92.	Italiano Marilena	
43.	Corriero Antonio		93.	Italiano Nicola	
44.	Cosola Pasquale		94.	Italiano Teresa	
45.	Covelli Paola		95.	Laforteza Gaia	
46.	D'Addabbo Francesco		96.	Laforteza Mariaelena	
47.	D'Agostino Antonio		97.	Laforteza Valentina	
48.	D'Agostino Saverio	Saverio D'Agostino	98.	Lambertini Gabriella	
49.	De Astis Marianna		99.	Landolfi Esterina	
50.	De Ceglie Maria Rachele		100.	Lattare Domenico	

Lucrezia di Lillo



Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.

PRESENZE

101.	Leo Lorenzo	Leo Lorenzo
102.	Leone Michele	Leone Michele
103.	Lepore Roberta	
104.	Lo Gullo Michela	
105.	Loisi Giuseppe	
106.	Lopez Ugo	
107.	Lorusso Gaetano	Lorusso Gaetano
108.	Losacco Teresa	Losacco Teresa
109.	Lucarelli Addolorata	
110.	Magrino Valeria	Magrino Valeria
111.	Manca Stefano	Manca Stefano
112.	Marangio Marco	
113.	Marino Luana	
114.	Marino Luca	
115.	Marra Diego	
116.	Masciopinto Silvana	Masciopinto Silvana
117.	Mazzone Amelia	Mazzone Amelia
118.	Mazzone Giuseppe	Mazzone Giuseppe
119.	Menolascina Michelangelo	
120.	Messa Francesco	Messa Francesco
121.	Mignogna Cataldo	Mignogna Cataldo
122.	Milella Donato	Milella Donato
123.	Mineccia Giuseppe	Mineccia Giuseppe
124.	Mola Luigi Roberto	Mola Luigi Roberto
125.	Mongella Maria	
126.	Morga Onofrio	
127.	Morisco Grazia	
128.	Morisco Lucrezia	
129.	Nitti Daniele	Nitti Daniela
130.	Nitti Roberta	Nitti Roberta
131.	Notarnicola Lisa	Notarnicola Lisa
132.	Notarnicola Roberto	Notarnicola Roberto
133.	Ottolino Luigi	
134.	Palombella Arcangelo	Palombella Arcangelo
135.	Parlante Rosanna	Parlante Rosanna
136.	Pasculli Maria Antonella	Pasculli Maria Antonella
137.	Passaquindici Francesco	Passaquindici Francesco
138.	Pellegrini Patrizia	
139.	Pellegrini Rosa	
140.	Peluso Luigi	Peluso Luigi
141.	Petroni Prospero	Petroni Prospero
142.	Petrosino Angela	
143.	Picci Alessia	Picci Alessia
144.	Plantamura Angela Maria	Plantamura Angela Maria
145.	Plantamura Francesco Pio	Plantamura Francesco Pio
146.	Plantamura Teresa	
147.	Pollex Vincenzo	
148.	Potenza Angela	Potenza Angela
149.	Quagliarella Giuseppina	Quagliarella Giuseppina
150.	Rinaldi Nicola Francesco	Rinaldi Nicola Francesco

151.	Rinaldi Pasquale	Rinaldi Pasquale
152.	Romanazzi Stefania	
153.	Romito Claudia	
154.	Salanito Francesco	
155.	Saponaro Lucrezia	Saponaro Lucrezia
156.	Scarano Luigi	Scarano Luigi
157.	Scarano Nicola	Scarano Nicola
158.	Scavo Anna	Scavo Anna
159.	Schettino Angelo	
160.	Schettino Giancarlo	
161.	Sciacovelli Domenico	
162.	Serafino Danilo	Serafino Danilo
163.	Sorrentino Antonio	Sorrentino Antonio
164.	Spinelli Gianluca	
165.	Spizzico Francesco	Spizzico Francesco
166.	Tau Giovanni	
167.	Tempesta Paolo	Tempesta Paolo
168.	Tomasicchio Sabrina	Tomasicchio Sabrina
169.	Tonti Raimondo	
170.	Tonti Vladimiro	Tonti Vladimiro
171.	Torkan Germano	
172.	Tunzi Emanuela	Tunzi Emanuela
173.	Veronico Carmela	
174.	Viti Fernando	Viti Fernando
175.	Viti Francesca	Viti Francesca
176.	Vitone Valentina	
177.	Volpe Angela	Volpe Angela
178.	Volpe Antonio	Volpe Antonio
179.	Zino Pietro	

92

do rene s; dills

nt dills



Allegato "B" al n. 10738 di raccolta

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Bari, la Società cooperativa denominata "DOMUS SABINA - Società cooperativa edilizia".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del comune di cui al comma precedente, istituire o sopprimere ovunque unità locali operative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, al-

la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazioni private e si prefigge ha per scopo quello di assegnare ai soci case di abitazione e relative pertinenze, alle condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, in proprietà, in locazione o in godimento, anche con patto di futura assegnazione o riscatto.

Gli immobili suddetti vengono assegnati ai soci secondo apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) l'acquisto del diritto di proprietà e/o del diritto di superficie dei suoli ricadenti nei lotti edificabili dei piani di zona adottati dai Comuni ai sensi della Legge 18 aprile

1962 numero 167 e successive modifiche ed integrazioni, o ricadenti in aree indicate dagli stessi Comuni ai sensi degli articoli 26 e 51 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865, nonché della Legge 5 agosto 1978 numero 457, su tutto il territorio della Repubblica, ove i soci lo richiederanno;

b) la costruzione su tali suoli, sia direttamente in economia che concedendo appalti, di case economiche popolari, e relativi eventuali pertinenze e servizi secondo le previsioni urbanistico-tipologiche delle aree interessate;

c) l'acquisto di case ed alloggi della stessa natura economico-popolare;

d) l'acquisto di suoli edificatori anche al di fuori dei Piani di Zona ex Legge 167/1962, ove realizzare case di tipo economico e popolare, all'uopo sottoscrivere, ove richiesto, convenzioni ai sensi della Legge 10/1977 (cosiddetta Legge Bucalossi); il tutto, qualunque sia il modo di acquisizione da assegnare ai propri soci, tanto in proprietà individuale, quanto in proprietà indivisa a secondo della deliberazione da adottarsi all'occorrenza dall'assemblea;

e) chiedere i contributi previsti dalle leggi, accettare finanziamenti, contrarre mutui con garanzia ipotecaria con gli enti autorizzate dalle norme vigenti, provvedere alla costruzione ed eventualmente all'acquisto delle case da assegnare ai propri soci, nonché dei locali per uso comune. Il tutto in conformità delle norme vigenti in materia di edilizia popola-

re ed economica;

f) la società potrà costruire, nei fabbricati destinati ad abitazione, locali destinati ad uso diverso.

I locali non destinati ad uso di abitazione possono essere venduti nelle forme, allo scopo ed entro i limiti di cui agli articoli 8 e 9 del T.U. 28 aprile 1938 numero 1165.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere, con delibera del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti e concludere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque sia, direttamente o indirettamente at-
tinenti ai medesimi; in particolare potrà stipulare ipoteche o mutui con lo stato, con gli Istituti di Credito, con Enti autorizzati dalla Legge e con società e ditte private.

Essa potrà anche fruire di contributi, sussidi provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformità al T.U. approvato con R.D. 1165/38 o di altre disposizioni normative sopranazionali, nazionali, regionali, provinciali, o comunali, o in virtù di delibere assunte da altri Enti Pubblici e privati.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano esigenza di ottenere in proprietà, ovvero in locazione o in godimento, assegnazione di immobili ad uso abitativo o pertinenziale.

Salvo diversa autorizzazione dell'organo amministrativo, non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Il numero di iscrizione nel Libro dei Soci determina di norma l'ordine di precedenza per la scelta dell'assegnazione dei singoli alloggi, tuttavia la cooperativa può determinare criteri di precedenza diversi con apposito regolamento; la cooperativa può altresì concordare particolari graduatorie, in accordi con Enti Pubblici e privati, nel caso in cui tali enti concedano particolari agevolazioni per l'acquisizione o per la realizzazione di immobili da assegnare o concedano comunque specifici contributi e agevolazioni per la realizzazione di determinate iniziative o attività a favore dei soci.

Art. 6 (Requisiti obbligatori dei soci)

Nel caso in cui la cooperativa realizzi iniziative edilizie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, numero 167, e 22 ottobre 1971, numero 865, e loro successive modifiche ed integrazioni, i soci dovranno avere i requisiti previsti dalle leggi suddette.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

	c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 45 del presente statuto.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli 5	
	e 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati	
	dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versa-	
	mento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la re-	
	lativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di	
	amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto sta-	
	bilato dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8, comma 1;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Ai soci potrà inoltre essere richiesto:

- il versamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dall'organo amministrativo;
- il versamento delle somme comunque dovute alla società per effetto delle obbligazioni assunte come prenotatario o assegnatario;
- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo interesse del socio;
- il rimborso delle spese sostenute nel comune interesse de-

gli associati.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa Società ha assunto nei confronti dei terzi per conto del socio che intende recedere.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con

la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene sostituito da altro socio non prenotatario di alloggio.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla

cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

h) che in qualsiasi modo danneggi materialmente o moralmente la società o fomenti dissidi e discordie tra soci e società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - e-

ventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il recesso o l'esclusione del socio prima dell'assegnazione definitiva dell'appartamento fa perdere ad esso il diritto di godimento dell'alloggio e la cooperativa potrà rescindere i relativi contratti.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

	spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o
	altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli
	aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Coopera-
	tiva, entro 6 mesi dalla data del decesso.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del codice civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Coo-
	perativa possono richiedere di subentrare nella partecipazio-
	ne del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal con-
	siglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti,
	con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo
	8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del
	precedente art. 14.
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto de-
	vono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventual-
	mente rivalutato entro 5 anni dalla data di approvazione del
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rappor-
	to sociale è divenuto operativo.
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel
	termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con delibe-
	razione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva

legale.

Le quote eventualmente versate dal socio (prenotatario) per la realizzazione dell'intervento edilizio al quale è interessato, potranno essere rimborsate, al netto delle spese generali, tecniche, amministrative e di ogni altro eventuale credito, secondo le modalità stabilite dall'Organo amministrativo ed eventualmente previste dal Regolamento Interno.

la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finan-

ziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati
quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione
e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio
di amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede
di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-
sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo
gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve
comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acqui-
rente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di manca-
to gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che
intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indi-
carne altro soggetto gradito. Decorso il predetto termine, il
socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede
di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione
delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipa-
zione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordi-
nari.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi
dell'art. 2346, comma 1.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei

soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente arti-

colo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per

il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione de-

gli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-
ni del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo
rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme
di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 25 - Vantaggio mutualistico - Ristorni

La cooperativa ordinariamente non attribuisce vantaggio mu-
tualistico sotto forma di ristorni in quanto lo attribuisce
direttamente mediante l'applicazione di un minor prezzo
dell'immobile rispetto a quello di mercato.

Qualora il vantaggio mutualistico non sia insito nel minor
prezzo dell'immobile rispetto a quello di mercato, la coope-
rativa provvederà a corrispondere eventuali ristorni ai soci
in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici
effettuati con gli stessi.

In ogni caso il vantaggio mutualistico normalmente è attri-
buito al momento dell'assegnazione definitiva dell'alloggio.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,

ciascuna del valore di Euro 25,82;

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di

euro 100,00;

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di

euro 100,00;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del

valore di euro 100,00 destinate alla realizzazione di pro-

grammi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui al-

l'articolo 22;

b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-

ticolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rim-

borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci

deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori,

formate ai sensi dell'articolo 21;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.

Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di ammi-

nistrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,
nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-
io 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
mente versato in misura non superiore al limite stabilito
dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-
stici;

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-
tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione
cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal
Titolo IV del presente statuto;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi
di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 26.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incre-
mento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mu-
tualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla
remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed in-
cremento delle riserve divisibili.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del
precedente articolo 25, è consentita solo una volta effettua-
te le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere
a), b) ed f).

TITOLO VII

ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 29 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

Art. 30 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;

- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;

- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;

- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei

sindaci;

- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;

- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da

trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Art. 32 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti

soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dis-

senzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 34 - Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..

Art. 36 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee sepa-

rate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 100 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale

deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle
minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'
l'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Titolo VIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 37 - Composizione del Consiglio di amministrazione. No-
mina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di-
spari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di
9, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro nu-
mero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo
20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa
può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la mag-
gioranza degli amministratori sia scelta tra i soci coopera-
tori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-
riore a tre esercizi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli ammini-
stratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di
altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti
l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente
statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono for-

malmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in

ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Articolo 39 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'artico-

lo 2528, comma 2, del Codice civile;

c. predispone i Regolamenti statutarî, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;

e. relazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli

amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori

nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso

qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessi-

bile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo

alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordi-

naria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle dispo-

sizioni vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma,

del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle impre-

se dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la

iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle

proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la

cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi,

dell'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo IX

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 42 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-

colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina

del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e

due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-

scritti nell'apposito registro istituito.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-

siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale, ove esistente, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

Art. 43 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, ove esistente, o da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del

collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 45 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-

le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di commercio di Bari, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controverse promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-

tutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento.

F/ti: Lorenza DI LILLO

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

La presente copia costante di cinquantaquattro facciate è conforme all'originale e si rilascia per l'uso che compete.

Bari,